

Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Napoli  
"Parthenope"

SEDE

**Oggetto: Domanda di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 <sup>(1)</sup> come modificato dalla Legge n. 133/2008.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

*professore ordinario*    *professore associato*    *ricercatore*    *assistente r.e.*

per il settore scientifico disciplinare \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ presso la Facoltà di \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 come modificato dalla legge n. 133/2008<sup>(2)</sup>, di essere mantenuto in servizio nella posizione di \_\_\_\_\_ di ruolo sino a tutto il 1° Novembre \_\_\_\_\_ .

Con ossequio,

FIRMA

\_\_\_\_\_

Napoli, \_\_\_\_\_

- 
- (1) La domanda di permanenza in servizio per un periodo massimo di due anni può essere presentata dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo (*Vedasi in proposito la circolare prot. 21120 del 29/09/2008, consultabile sul sito web dell'Ateneo alla pagina del personale docente e ricercatore*).
- (2) Art. 16 D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 503: "E' in facoltà di dipendenti civili dello Stato di permanere un servizio per un periodo massimo un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto". Art. 72 commi 7, 8, 9 e 10 "All'articolo 16 comma 1 del decreto Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: In tal caso è data facoltà all' amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dl 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7."